

Adunanza del 17 Febbraio 1916

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi che presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito: i Consiglieri Terardo e Berducci, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Proposta di acquisto di stabile a Milano.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la proposta presentata dall'Ispettore Compartimentale comm. Colombo per l'acquisto di un palazzo posto in Milano, in posizione centralissima, col reddito di L. 40.000. annue nette, sicché, ove l'acquisto potesse farsi per il prezzo di lire 700.000 si assicurerebbe un reddito del 5,70% circa.

Ag

Il Comitato non ravvisa la convenienza di prendere in esame la proposta.

2. Corso di lezioni sulla previdenza nelle Scuole medie di commercio.

Ricordata la propria deliberazione 22. 12. 1915 con la quale il Comitato autorizzava il Direttore Generale a definire le modalità per la istituzione



fusso il Re. Istituto Commerciale di Bologna di un corso di conferenze in numero non superiore a venti, con compenso di lire 50 per ciascuna conferenza, limitatamente all'anno scolastico 1915-16 e senza alcuna impegno per gli anni successivi, riservando anzi la opportunità che siffatti corsi possano tenersi con profitto successivamente nei vari Istituti del Regno;

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la lettera 7 febbraio corrente con la quale il prof. Giovamini, che doveva tenere il corso di lezioni, ha fatto presente che, a causa dei richiami sotto le armi che hanno diminuito il numero degli alunni e specialmente quello degli agenti produttori, egli ritenesse opportuno rinviare l'attuazione del progetto all'anno scolastico 1916-17.

Il Comitato consente la proroga dell'impegno per il corso di lezioni all'anno scolastico 1916-17.

3. Onorari dell'avvocato Soro.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la parcella presentata dall'avvocato Soro, incaricato di patrocinare l'Istituto in diverse cause in corso nello interesse della ex Cassa Mutua Pensioni, per competenze, onorari e spese dal 15 ottobre al 31 dicembre 1915, dell'ammontare complessivo di

£. 2.014,50, così distinte: £. 544, onorari comuni
lativi di procuratore e di avvocato; £. 740, onora-
ri di solo avvocato; e £. 730,50 spese;

Ritenuto che l'ufficio speciale ha constatato
la rispondenza della parcella alle vigenti
tariffe, proponendo tuttavia una riduzione del
10% e possibilmente superiore negli onorari, am-
montanti a lire 1284.

Il Comitato consente la liquidazione
della parcella onde trattasi, con la riduzione
proposta.

4.- Causa Lo Presti. Cassa Mutua Pensioni.

Il Direttore Generale riferisce che, fra le sentenze
giudiziarie relative ai mutui ceduti allo Istituto dalla
Cassa Mutua Pensioni di Corino s'è quella in
confronto dell'avv. Vincenzo Lo Presti, socio della coo-
perativa Igrea, inadempiente al contratto di mutuo
individuale 13 dicembre 1913, per atti del notaio
Mencarelli. La quale sentenza, con tutte le altre
concernenti operazioni della specie, venne dalla
detta Cassa Pensioni affidata all'avvocato
Francesco Toro di Roma.

Loj

Contro il debitore Lo Presti fu notificato
in data 17 aprile 1915 precetto immobiliare



di rimborsare la somma mutuata di L. 64.709,60 e tale precetto fu regolarmente trascritto il 22 aprile 1915.

Restato infruttuoso il precetto, la Cassa Tensini, onde poter procedere alla vendita dello stabile, fece istanza al Tribunale di Roma perche si addivenisse alla stima dell'immobile gravato dell'ipoteca a garanzia del mutuo. Quindi, attesa la perizia inviata presso lo stesso tribunale perche ordinasse la vendita dell'immobile, mentre nel frattempo, per impedire la sottrazione delle rendite dello stesso stabile, richiedeva pure al Tribunale la nomina di un sequestratario giudiziario, che effettuossi con sentenza 6 ottobre u.s. in persona del Sig. avv. Federico Gismondi.

Detto sequestratario venne regolarmente messo in possesso dell'immobile e delle rendite con verbale 15 Novembre 1915.

Intanto il Tribunale di Roma emanava la sentenza 11/20 ottobre 1915, notificata il 3 novembre successivo, portante la autorizzazione alla vendita dello immobile in base al prezzo di L. 85.348,50 risultante dalla perizia giudiziale dell'Ing. Angelotti.

Successivamente con ordinanza presidenziale del 7 dicembre 1915 stabilivasi l'incanto dello stabile

per l'udienza del 23 febbraio corrente e si procedeva alla pubblicazione alle notificazioni del relativo bando di vendita.

Occorre ancora tener presente che la Cooperativa Igea al fine di impedire la subastazione dell'immobile di cui trattasi, iniziata dalla Cassa Pensioni, citava con atto 14 luglio 1915 tanto lo Lo Presti quanto la Cassa Pensioni innanzi il tribunale di Roma, per far dichiarare risoluto in suo favore il contratto di assegnazione 13 dicembre 1913 e conseguentemente far ordinare la riammissione dell'immobile Lo Presti in possesso di essa Cooperativa.

Dir

Inoltre la Cooperativa medesima, prima presso la Cassa Mutua, poscia presso questo Istituto faceva pratiche tendenti ad ottenere la sospensione della subasta, promettendo che avrebbe provveduto alla sostituzione del socio Lo Presti con altro socio il quale sarebbe surrogato nella proprietà dello immobile assumendone tutti gli oneri relativi.

Ma a tali promesse non seguì alcuna concreta proposta sembra anzi, da quanto ha di recente riferito il Direttore della Cooperativa, che siano fallite le trattative all'uopo da essa



iniziata.

Parimenti la Cooperativa ha lasciato in sospeso il giudizio come sopra intentato per la risoluzione del contratto vendita fatta al Lo Presti, forse prevedendone l'esito negativo, in quanto i diritti della Cassa Pensioni, ed ora dell'Istituto, conseguenti alla constatata inadempienza, sono evidentemente preminenti a qualsiasi altro.

Ma in considerazione appunto di tale causa, che potrebbe essere ripresa, ed in vista dello stato attuale delle cose, come si è venuto esponendo, sembra che null'altro ormai resti da fare, se non lasciare che la procedura immobiliare abbia il suo corso senza ulteriore indugio, anche per creare il fatto compiuto di fronte ad eventuali pretese di altri interessati.

Solamente nel caso che la Cooperativa riuscisse ancora in tempo utile a procedere in modo che l'Istituto, assieme al rimborso di tutte le spese, ottenesse l'integrale pagamento degli arretrati per rate di ammortamento scadute con la garanzia inoltre della ulteriore estinzione del mutuo Lo Presti nei modi e nei termini contrattualmente stabiliti, potrebbe esaminare la convenienza di definire bonariamente la vertenza.

Il Comitato prende atto, approvando.

5. - Causa Cassa Pensioni - Cooperativa La Postelegrafica.

Il Direttore Generale riferisce intorno a un altro giudizio di esecuzione immobiliare iniziato dalla Cassa Mutua Pensioni di Torino e da questa, rimesso all'Istituto Nazionale in conseguenza del trasferimento delle attività pertinenti ai soci passati all'Istituto medesimo; quello cioè contro la Società Cooperativa "La Postelegrafica" di Roma.

In confronto di tale Cooperativa la Cassa Pensioni iniziò gli atti di subastazione fin dal 1912 per il recupero del suo credito accertato al 30 giugno 1915 in lire 370.486,68 trasferito all'Istituto per lire 316.451.

Asj

La procedura esecutiva fu interrotta dal fallimento della Cooperativa, fallimento che si è chiuso con verbale in data 18 novembre u.s. mediante concordato col quale la Cooperativa si è obbligata di pagare in tre anni i propri creditori col ricavato della vendita dell'immobile.

La Cassa Pensioni, creditrice ipotecaria, non ha naturalmente preso parte al concor.



dato ed anzi sono cadute nel nulla le trattative iniziate per l'adesione della Cassa allo stesso concordato, non essendosi prestata l'amministrazione fallimentare alle condizioni imposte dal R. Commissario liquidatore della detta Cassa.

Il fallimento si è chiuso pertanto senza alcun intervento della Cassa Mutua, la quale, siccome estranea alla relativa procedura, ha conservati pieni ed integri i suoi diritti di creditrice ipotecaria, sia trasferiti all'Istituto Nazionale.

E poiché il Sig. Legidi, Presidente della Cooperativa, dopo aver promesso formalmente sino dal novembre scorso di presentare all'Istituto concrete proposte, non si è più curato di fare alcuna comunicazione, il Direttore Generale è d'avviso - come ritiene anche l'avv. Soro, di riprendere senz'altro gli atti di esecuzione immobiliare intimando nuovo precetto.

Il Comitato prende atto, autorizzando la ripresa degli atti di esecuzione immobiliare.

6. Cooperativa Igea. Domanda di maggiorazione di mutuo.

Il Direttore Generale ricorda che il Comitato Permanente, in adunanza del 21 Dicembre 1915,

ebbe ad occuparsi della richiesta della Società
 Cooperativa "Igea" (alla quale la Cassa Mutua
 Pensioni aveva concesso un mutuo di L. 2.500.000)
 per ottenere dallo Istituto la maggiorazione della
 somma già somministrata per L. 162,606.41
 nella misura di L. 8666.66, in corrispondenza
 dei due terzi del valore dei nuovi lavori occorsi
 per il compimento dei villini assegnati ai Soci Spu-
 neda e Reonza. Il Comitato, tenute presenti
 le disposizioni del contratto di mutuo concesso dal
 la Cassa Pensioni alla Igea, per le quali l'Isti-
 tuto non è tenuto a fare nuovi versamenti in conto
 del promesso mutuo se non in relazione ad una mas-
 sa di lavori il cui valore ridotto di 1/3 corrisponda
 a L. 100.000, deliberava di non accogliere la richie-
 sta della Cooperativa.

dsj

La Società "Igea" avuta partecipazione
 di tale rifiuto, ha con lettera del 10 gennaio
 scorso, fatto nuove insistenze per ottenere l'accuma-
 to acconto.

Le circostanze di fatto esposte dalla Coopera-
 tiva sono esatte, e così risponde al vero che il
 socio Spuneda ha ammortizzando dal 1° ottobre u.i.
 l'intera quota del mutuo attribuita al proprio
 villino in L. 54.666, mentre dal canto suo la



Cooperativa per la costruzione dello stesso villino ha ricevuto soltanto L. 52.666.

Come si avvertiva nella precedente relazione, si tratterebbe di sistemare le somministrazioni nei rapporti di due villini ultimati, Spineda e Reonga, sistemazione alla quale il R. Commissario Comm. Stella avrebbe, pur deplorando l'invitato sistema, fatto in definitiva adesione con lettera 11 agosto 1915.

La somministrazione di L. 8666,66 potrebbe poi in grado la Cooperativa di mettersi al corrente coi pagamenti degli interessi sulla parte del mutuo già corrisposto, non ancora assegnata ai singoli soci.

Con successiva lettera del 12 gennaio p.p. la Cooperativa Igea, chiede poi che il limite minimo di lavori per aver diritto ad ulteriori acconti sul mutuo, contrattualmente fissato in L. 100 mila sia ridotto a lire 50.000.

Per quanto risulti che la Cassa Mutua Pensioni non si è quasi mai avvalsa di tale facoltà concedendo somministrazioni per somme di consueto assai minori delle lire 100.000 non parrebbe il caso di consentire nella chiesta nuova agevolazione, potendo sempre l'Istituto in casi

eccezionali rinunciare, ove lo creda, a tale sua facoltà.

A meno che non si ritenesse opportuno accogliere la domanda, con la condizione però che sia fissato un termine per la cessazione di ogni impegno dell'Istituto per il completamento del promesso mutuo, ancora da corrispondere per lire 672.393,39 posto che a tal riguardo nulla risulta pattuito nei contratti intervenuti con la Cooperativa "Igea".

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale ed accogliendo le conclusioni, autorizza la somministrazione alla Società Igea delle domandate lire 8000,00;

e riconosce la convenienza che il Direttore Generale così per la Società Igea, come per altre cooperative con le quali siano in corso contratti di mutuo senza termine per la esecuzione delle costruzioni, esamini se vi sia modo di procedere a nuovi accordi, intesi principalmente allo scopo di fissare una scadenza agli impegni di somministrazione, trasferiti all'Istituto dalla Cassa Mutua Pensioni di Torino.

Dot

4. Polizze che non coprono il rischio di



guerra, emesse su teste di militari.

Il Direttore comunica la seguente relazione, apprestata dagli uffici competenti d'accordo col Consigliere Beneduce, nella quale sono riassunte considerazioni e proposte per quegli assicurati che prestano servizio militare e non sono, per le loro polizze, garantiti contro il rischio speciale di guerra:

Nessun dubbio che se l'assicurato la cui polizza non copre il rischio di guerra, muore sul campo di battaglia o per ferite riportate nel combattimento, l'Istituto assicuratore non sia tenuto al pagamento del capitale.

Il dubbio si affaccia invece per gli assicurati non coperti da rischio di guerra che muoiono per cause che hanno o si presume possono avere una qualche correlazione col rischio di guerra.

Per stabilire sino a che punto la morte dell'assicurato abbia correlazione col rischio di guerra, non possiamo che ricorrere a due elementi: il luogo del decesso e la causa della morte.

Per quanto concerne il luogo del decesso, possiamo riportarci alla classificazione della zona di guerra, quale risulta dalle norme pubblicate

dal Comando Supremo che ripartisce appunto la zona stessa nel seguente modo:

- a) territorio delle operazioni
- b) territorio delle retrovie
- c) territorio delle provincie dichiarate in istato di guerra non comprese nelle precedenti.

Per la causa di morte, possiamo con riferimento alle condizioni di polizza dell'Istituto, tener presente che la morte in guerra può verificarsi:

- a) in combattimento
- b) per ferite riportate combattendo
- c) per le malattie contratte in servizio di guerra.

Ponendo mente a tali distinzioni, possiamo dedurre che il rischio di guerra vero e proprio esiste soltanto nella prima zona di guerra - teatro delle operazioni - poiché ivi soltanto si combatte o si staziona per combattere e si può quindi verificare la morte per combattimento o per ferite riportate combattendo.

Ed è altresì evidente che nel teatro delle retrovie, come in quello delle provincie dichiarate in istato di guerra, il rischio presenta invece un aggravamento minore: in esso infatti la morte non può verificarsi che per malattie

107



per eventuali accidenti provenienti da bombe, per infurtuni e simili.

Cio premesso, pare quindi opportuno adottare temperamenti che possano giovare, sia agli effetti della nuova produzione, sia agli assicurati che hanno già polizze in corso, o contratte con l'Istituto, o provenienti dalle Compagnie cedenti, e che ancora non sono coperti del rischio di guerra, o che non ottengono la copertura perché richiesta fuori termine, o perché la polizza non è in vigore da un anno.

Tali temperamenti potrebbero consistere:

- a) nel non porre limitazione alcuna di tempo per l'accettazione del rischio di guerra, in quanto gli assicurati lo chiedano per servizio prestato nelle retrovie e nelle provincie dichiarate in istato di guerra;
- b) nel richiedere copertura di tale rischio, che comprende la morte dovuta a qualsiasi causa, esclusa quella per ferite riportate combattendo, o per malattie contratte nel territorio delle operazioni, un tenue sovrappremio.

Tale sovrappremio non è naturalmente tecni-

camente valutabile, ma per analogia a quanto si è fatto per il rischio di guerra, potremmo stabilirlo nella misura dell'1% del capitale per gli ufficiali e dello 0.50% per i soldati.

Sugli effetti delle polisse in corso provenienti dai portafogli precostituiti, è però da tener presente che per non poche di esse, esiste la massima assicurazione. - È quindi opportuno prima di applicare le disposizioni di cui sopra alle polisse del portafoglio precostituito, di ottenere l'adesione dalle Compagnie assicuratrici.

Il Comitato, sentita la relazione di cui è stata data lettura, dopo opportuna discussione delibera di presentarla al Consiglio di Amministrazione con le proposte seguenti:

OK

Che sia consentita la copertura del rischio di guerra, agli assicurati che prestano servizio nella zona delle retrovie, o in quella della provincia dichiarate in istato di guerra, contro l'applicazione del sovrappremio nella misura dell'1% del capitale assicurato se ufficiali, dello 0.50% se soldati, - e in quanto la morte non sia dovuta a ferite riportate combattendo, o a malattie contratte nel territorio delle operazioni.



Tale copertura potrà essere concessa sia sulle nuove polizze da emettersi, sia sulle polizze in corso, contratte con l'Istituto o colle Compagnie cedenti; ma l'applicazione di tali disposizioni è subordinata al consenso delle Compagnie riassicuratrici.

Dopo di ciò, il Vice Presidente toglie la parola.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario, estensore

